

## CONVENZIONE ENPAV – STRUTTURA OSPITANTE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

Il Soggetto Ospitante ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI CATANIA si impegna ad accogliere presso le sue strutture un massimo 2 Borsisti.

### Art. 2

Per ciascun Borsista inserito viene predisposto un progetto formativo contenente:

- ✓ Il nominativo del tutor che segue il borsista nello svolgimento del progetto;
- ✓ Obiettivi e modalità di svolgimento del periodo formativo con l'indicazione del periodo di durata del progetto;
- ✓ La struttura presso cui si svolge la Borsa Lavoro Assistenziale.

### Art. 3

La Borsa lavoro Assistenziale avrà la durata di 4-5-6\* mesi, come da progetto individuale, durante il quale il Borsista percepisce un sussidio assistenziale mensile pari a € 400 (quattrocento/00), corrisposto direttamente da ENPAV, al lordo delle ritenute e delle imposte di legge se ed in quanto dovute.

### Art. 4

La Borsa Lavoro Assistenziale non costituisce rapporto di lavoro per il Soggetto Ospitante, né per il Borsista.

### Art. 5

Durante lo svolgimento della borsa lavoro il Soggetto Ospitante si impegna a:

- ✓ permettere la presenza del Borsista all'interno della struttura e lo svolgimento dell'attività nel rispetto di quanto stabilito nel progetto individuale condiviso;
- ✓ nominare un tutor come responsabile delle attività previste nel progetto individuale;
- ✓ osservare le norme di cui al D.L.vo n.81/2008 (sicurezza sul lavoro).

### Art. 6

Il Borsista durante lo svolgimento dell'attività è tenuto a:

- ✓ Svolgere le attività nel rispetto di quanto stabilito nel progetto;
- ✓ Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute ed i regolamenti della Struttura Ospitante;
- ✓ Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito alla Struttura Ospitante;
- ✓ Seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze.

### Art. 7

Sono a carico dell'Ente promotore gli oneri relativi al corrispettivo per la Borsa Lavoro e all'eventuale premio INAIL.

\* indicare la scelta con una X.

Il Soggetto Promotore, con onere a proprio carico, assicurerà il Borsista per la responsabilità civile contro terzi mediante polizza assicurativa con le compagnie assicurative operanti nel settore, dando comunicazione del numero di polizza al Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante, in caso di incidente durante lo svolgimento delle attività, si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Ente Promotore.

#### Art.8

Sarà cura del Borsista, per qualsiasi impossibilità prolungata a rispettare i termini e/o le modalità di svolgimento del progetto, darne tempestiva comunicazione al Soggetto Ospitante e all'ENPAV, per ogni conseguente provvedimento.

#### Art.9

Il rapporto tra il Borsista e il Soggetto Ospitante può interrompersi per rinuncia prima dell'avvio delle attività o della naturale conclusione su proposta della struttura e con provvedimento del Comitato Esecutivo ENPAV, in presenza delle seguenti cause, elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- ✓ mancato rispetto degli obblighi da parte del Borsista secondo quanto stabilito dall'art.6;
- ✓ per collocazione lavorativa del Borsista;
- ✓ per trasferimento del Borsista in altra località tale da non consentire la prosecuzione del progetto;
- ✓ per inizio di percezione del Borsista di altra forma di sussidio assistenziale assimilabile alla Borsa Lavoro Assistenziale;
- ✓ per qualsiasi altra grave motivazione formalizzata dal Borsista o dalla Struttura Ospitante.

In tal caso il tutor è tenuto a comunicare entro 5 giorni dall'interruzione dell'attività, o del mancato avvio, l'avvenuta cessazione del rapporto all'Ente Promotore che provvederà alla sospensione della Borsa Lavoro.

#### Art.10

Il Soggetto Ospitante individua quale proprio referente per l'attuazione dell'intervento sopra citato il Dott. ALFIO RUSSO, mentre il referente dell'Ente Promotore si individua nella Dott.ssa Donatella Zanchelli.

#### Art.11

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento al regolamento ENPAV e al relativo Bando.

Per l'ENPAV (Soggetto Promotore)



*[Handwritten signature]*

Per *[Handwritten signature]* (Soggetto Ospitante)